



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 42/17

Lussemburgo, 27 aprile 2017

Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-186/16
Ruxandra Paula Andriuc e a. / Banca Româneasca SA

Secondo l'avvocato generale Wahl, la clausola di un contratto di credito che prevede il rimborso dell'importo prestatato nella valuta estera nella quale il credito è stato concesso non costituisce necessariamente una clausola abusiva

Il requisito secondo il quale le clausole contrattuali devono essere redatte in modo chiaro e comprensibile non può imporre al professionista di predire le evoluzioni successive non prevedibili, quali le fluttuazioni eccezionali dei tassi di cambio, e di informarne il consumatore

Tra l'aprile 2007 e l'ottobre 2008, la sig.ra Ruxandra Paula Andriuc e 68 altre persone hanno concluso con la banca rumena SC Banca Românească contratti di credito in franchi svizzeri (CHF) finalizzati all'acquisto di beni immobili, al rifinanziamento di altri crediti o al soddisfacimento di esigenze personali. I mutuatari erano tenuti a rimborsare le rate mensili in CHF ¹.

Il tasso di cambio tra il CHF e il leu rumeno (RON) è quasi raddoppiato tra il 2007 e il 2014. I mutuatari ritengono che la banca fosse in grado di prevedere tali fluttuazioni del tasso di cambio. Essi hanno dunque adito gli organi giurisdizionali rumeni adducendo che le clausole che prevedevano il rimborso del credito in CHF pongono a loro carico il rischio di cambio e costituiscono pertanto clausole abusive.

Il diritto dell'Unione ² tutela i consumatori nella stipula di contratti con un professionista. In particolare, esso prevede che una clausola possa essere considerata abusiva se determina a danno del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto. Il carattere abusivo di una clausola è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione di quest'ultimo, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto. La valutazione del carattere abusivo di una clausola non può vertere sulla definizione dell'oggetto principale del contratto se la clausola è formulata in modo chiaro e comprensibile.

L'adita Curtea de Apel Oradea (Corte d'appello di Oradea, Romania) sottopone tre questioni alla Corte di giustizia in merito all'esame della clausola contrattuale di cui trattasi. Due di tali questioni sono dirette a stabilire se si possa ritenere che la clausola controversa riguardi l'oggetto principale del contratto e se essa sia formulata in modo «chiaro e comprensibile», cosicché il suo carattere potenzialmente abusivo non potrebbe essere esaminato. Inoltre, la Corte è chiamata fornire chiarimenti riguardo al momento in cui deve essere valutata l'esistenza di un «significativo squilibrio» dei diritti e degli obblighi delle parti.

Nelle sue conclusioni odierne, l'avvocato generale Nils Wahl fa riferimento, oltre che al testo delle clausole contrattuali di cui trattasi, al contesto di fatto e di diritto nel quale sono stati conclusi i contratti di credito. Egli prende in considerazione due elementi fondamentali. In primo luogo, egli osserva che ai contratti di credito in valuta estera è generalmente applicato un tasso d'interesse più basso rispetto a quelli in valuta nazionale per compensare il «rischio di cambio» che essi possono determinare in caso di svalutazione della valuta nazionale. In secondo luogo, egli rileva

¹ Secondo le informazioni in possesso della Corte, prestiti in CHF sarebbero stati sottoscritti da oltre 50 000 famiglie in Romania.

² Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

che la banca ha concesso i prestiti in CHF e che ha diritto a ottenere i rimborsi di tali prestiti nella stessa valuta. Secondo l'avvocato generale, l'obbligo di rimborso delle rate mensili in CHF non può essere considerato un elemento accessorio del contratto, ma fa effettivamente parte degli elementi chiave del contratto di credito in valute estere.

L'avvocato generale ne trae la conclusione che **la clausola di un contratto di credito in cui si stabilisce che il mutuatario deve rimborsare l'importo nella stessa valuta in cui è stato concesso rientra nella nozione di «oggetto principale del contratto».**

Per quanto riguarda la seconda questione sottoposta alla Corte, l'avvocato generale precisa che il requisito secondo cui una clausola contrattuale deve essere redatta in modo chiaro e comprensibile presuppone che la clausola controversa sia compresa dal consumatore sul piano formale e grammaticale, ma anche riguardo alla sua portata concreta. Pertanto, un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto dovrebbe non solo essere informato circa la possibilità di un aumento del valore o di una svalutazione della valuta estera, ma anche essere posto in grado di valutare le conseguenze di una tale clausola sui propri obblighi finanziari. **Il requisito secondo cui le clausole contrattuali devono essere redatte in modo chiaro e comprensibile non può tuttavia giungere fino al punto di imporre al professionista di predire le evoluzioni successive non prevedibili, come le fluttuazioni dei tassi di cambio delle valute oggetto della controversia, di informarne il consumatore e di assumersene le conseguenze.**

Infine, l'avvocato generale si pronuncia sulla questione riguardante il momento in cui deve essere effettuata la valutazione dell'esistenza di uno squilibrio significativo dei diritti e degli obblighi delle parti. Egli precisa che tale questione rileva soltanto qualora la Corte dovesse concludere che la clausola controversa non rientra nella nozione di «oggetto principale del contratto» o che essa non è stata redatta in modo chiaro e comprensibile. L'avvocato generale ritiene che un professionista non possa essere considerato responsabile di evoluzioni successive alla conclusione del contratto e indipendenti dalla sua volontà (come, in particolare, variazioni del tasso di cambio). Se così non fosse, non soltanto sarebbero posti a carico del professionista degli obblighi sproporzionati, ma sarebbe compromesso anche il principio della certezza del diritto. L'avvocato generale conclude, al riguardo, **che si deve tener conto di tutte le circostanze che il professionista avrebbe potuto ragionevolmente prevedere al momento della conclusione del contratto. Il significativo squilibrio non può, per contro, essere valutato in funzione di evoluzioni successive alla conclusione del contratto sulle quali il professionista non esercitava alcun controllo e che non poteva prevedere (come le variazioni del tasso di cambio).**

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575